

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale denominata

“ACCADEMIA DELL'ALBERELLO PUGLIESE”

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione denominata “Accademia dell'Alberello Pugliese” con lo scopo di contribuire al progresso degli studi e delle conoscenze volte alla valorizzazione e la tutela della vite allevata ad alberello pugliese e dei suoi prodotti, di larga rilevanza economica nella viti-vinicoltura meridionale.

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Cellino San Marco (BR) in Via San Marco, 130, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Accademia si propone di conseguire i seguenti scopi:

- a) creare, approfondire e diffondere una vera e propria cultura della vite allevata ad alberello pugliese ed in particolare dei vini provenienti da viti ad alberello;
- b) tutelare la vite allevata ad alberello pugliese;
- c) promuovere studi, ricerche e discussioni sui maggiori problemi concernenti la vite allevata ad alberello pugliese e i vini da essa prodotta; promuovere studi e ricerche sulle caratteristiche qualitative dei vini ottenuti a partire da varietà locali pugliesi, come il Negroamaro, il Primitivo, la Malvasia Nera, l'Aleatico ed il Susumaniello coltivati con il *sistema d'allevamento ad alberello pugliese* e da altre varietà risultate idonee a questa forma d'allevamento;
- d) promuovere l'espansione e le conoscenze di questa forma d'allevamento giunta in Italia in epoca di “*Magna Grecia*”, la sua storia, la sua cultura, le sue qualità e i suoi benefici;
- e) organizzare corsi di lezioni o letture, tenute dagli Accademici o da altre persone invitate dal Consiglio Accademico relative alla valorizzazione della vite allevata ad alberello pugliese e dei suoi prodotti;
- f) costituire osservatori, laboratori e commissioni di studio;
- g) organizzare convegni per la trattazione dei più vitali problemi di ordine tecnico-economico, giuridico e nutrizionale, in accordo con gli obiettivi indicati nell'art.1, nel quadro della agricoltura e dell'economia nazionale e internazionale;
- h) pubblicare gli atti accademici, nonché studi, inchieste, monografie e raccolte di opere, anche attraverso un proprio periodico;
- i) assumere o favorire l'iniziativa di mostre viti-vinicole regionali, nazionali e internazionali;
- j) collegarsi, nello svolgimento del proprio lavoro, con le Istituzioni pubbliche e/o private nazionali ed internazionali che operano nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1;
- k) L'Accademia può svolgere qualsiasi altra attività, iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento degli scopi sopra evidenziati.

Le attività dell'Accademia e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Accademia proprietari e conduttori di vigneti allevati ad alberello, studiosi e appassionati del settore, persone giuridiche, associazioni, enti locali, enti territoriali, associazioni di categoria, enti autonomi di diritto pubblico che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino al loro raggiungimento.

L'Accademia si compone di soci suddivisi nelle seguenti categorie:

- *Accademici Onorari*;
- *Accademici Fondatori*;
- *Accademici Associati*;
- *Accademici Ordinari*;
- *Accademici Sostenitori*.

Sono nominati **Accademici Onorari** coloro i quali abbiano dato contributi di rilevante ed indiscusso interesse nel campo delle attività dell'Accademia. Essi partecipano alla vita dell'Accademia ma non godono dell'elettorato attivo o passivo.

Sono nominati **Accademici Fondatori**, coloro i quali sono stati promotori della costituzione dell'Accademia.

Sono nominati **Accademici Associati** coloro i quali ammessi come da regolamento, in numero illimitato, partecipano attivamente alla vita dell'Accademia.

Sono nominati **Accademici Ordinari** coloro i quali abbiano acquisito speciali benemeritenze nel campo tecnico o scientifico, in grado di dare un rilevante contributo alle attività dell'Accademia, dando alla stessa un fattiva collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statuari. Il loro numero è limitato e non superiore a 100.

Sono nominati **Accademici Sostenitori** coloro i quali offrono -una tantum- un contributo finanziario non inferiore a dieci volte la quota annuale associativa. La qualifica di Sostenitore può essere aggiuntiva alle già citate categorie.

Art. 5 NOMINA DEGLI ACCADEMICI

L'organo competente a deliberare sull'ammissione dei soci è il Consiglio Accademico con successiva ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci.

L'ammissione all'Accademia è deliberata dal Consiglio Accademico su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità o su proposta dello stesso Consiglio per gli Accademici Onorari e Ordinari. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Accademico ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

I soci, ad eccezione degli Accademici Onorari, partecipano all'elezione degli organi dell'Accademia nei quali possono essere eletti, godono dell'elettorato attivo e passivo ed hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti.

I soci impegnati in attività dell'Accademia non sono retribuiti ma possono aver diritto del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e documentate.

L'Accademia si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

L'Accademia può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti a tempo determinato o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell'Accademia, il quale si riserva il parere del Consiglio Accademico.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi di comportamento che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Accademico. Deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione della quota associativa versata, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9 GLI ORGANI DELL'ACCADEMIA

Sono organi dell'Accademia:

- Il Presidente;
- Il Consiglio Accademico;
- L'assemblea Generale dei soci;
- Il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Accademia e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare in nome e per conto dell'Accademia.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Accademico, soprintende alle attività dell'Accademia e all'esecuzione delle delibere degli organi dell'Accademia.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito da Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Accademico sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 IL CONSIGLIO ACCADEMICO

L'associazione è retta da un Consiglio costituito da Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario e otto Consiglieri. Il Presidente insieme agli altri undici componenti del Consiglio stesso sono eletti tutti dall'Assemblea a scrutinio segreto. Il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario sono nominati nella prima riunione del Consiglio Accademico tra i componenti eletti del Consiglio stesso. Il consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati nella carica. Le cariche elette non sono retribuite.

Il Consiglio ha il compito:

- di attuare le direttive generali indicate dall'Assemblea;
 - di promuovere nell'ambito di tali direttive ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali;
-

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Accademia;
- predisporre il bilancio preventivo e il consuntivo da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;
- ricevere domande di ammissione di nuovi soci per il parere di merito e sottoporre alla prima assemblea generale per la ratifica.
- di valutare le dimissioni dei soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.8 del presente statuto.

Il Consiglio Accademico è convocato dal Presidente quando occorre o quando la convocazione sia richiesta da almeno quattro dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno sei membri.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 13 L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dagli Accademici Fondatori, Associati, Ordinari e Sostenitori, possono partecipare anche gli Onorari senza diritto di voto. L'assemblea è convocata dal Presidente di norma due volte l'anno e precisamente entro il mese di Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto e quando il Consiglio lo ritiene necessario.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice o via mail o fax agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- lo stesso Avviso sarà affisso nei locali della Sede.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o in caso di impedimento da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

1) in seduta ordinaria:

- discute e delibera sulle relazioni dell'attività sociale, determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;
- elegge il Presidente, il Consiglio Accademico, due membri effettivi e uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti e i tre componenti il Consiglio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- fissa l'ammontare delle quote sociali;
- nomina i nuovi soci e delibera sul passaggio dei soci stessi da una categoria all'altra.

2) in seduta straordinaria:

- delibera le modifiche allo statuto nei modi previsti al successivo art. 17;
- delibera in caso di scioglimento dell'Accademia nei modi previsti dall'art. 18.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in regola con le quote sociali; in seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci partecipanti.

È ammessa la rappresentanza per delega con il limite di una sola delega per socio.

Art. 14 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Accademico e ratificata dall'Assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da proventi delle iniziative promosse dall'Accademia.

Art. 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica del bilancio preventivo e conto consuntivo e l'esame dei documenti e delle carte contabili sono devolute ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da due membri effettivi ed uno supplente nominato dall'Assemblea dell'Accademia.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio predispose le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate all'Assemblea unitamente ai bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Al Collegio dei Probiviri è demandata dal Consiglio, la risoluzione di controversie che dovessero insorgere tra Soci e Soci e tra Soci e l'Accademia relativamente all'attività sociale.

Art. 17 MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al vigente statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria.

La relativa deliberazione è valida in prima convocazione quando siano presenti tre quarti dei soci e sia raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei votanti, in seconda convocazione, quando siano presenti di persona o per delega i due terzi dei soci e sia raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Ogni socio può ricevere una sola delega.

Art. 18 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Accademia è illimitata. Lo scioglimento dell'Accademia non potrà essere effettuato se non dietro deliberazione di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti.
